



Decreto Rep. 1664/2012 Prot. n. 34326
Anno 2011 Tit. I Cl. 2 Fasc. 2

Oggetto: Modifiche allo Statuto di Ateneo in adeguamento ai rilievi del MIUR.

IL RETTORE

Visto il D.R. n. 3276 del 16.12.2011 con il quale è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo;

Visto l'articolo 73 comma 6 dello Statuto di Ateneo;

Visto il testo del nuovo Regolamento Generale di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 30.01.2012 e del 31.01.2012;

Preso atto dei rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al testo regolamentare;

Ritenuto necessario adeguare gli articoli dello Statuto di Ateneo corrispondenti alle parti modificate del Regolamento Generale di Ateneo, al fine di rendere coerente la normativa dei due testi;

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 04.06.2012 e del 18.06.2012, con le quali sono state approvate le modifiche allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo in conformità ai rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

art. 1. di emanare le modifiche allo Statuto di Ateneo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entreranno in vigore dalla data del presente decreto;

di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che

art. 2. verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 27/6/2012

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

STATUTO

Emanato con D.R. rep. n. 3276 del 16.12.2011

Publicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 300 del 27.12.2011.



INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Capo I - Fini e principi	1
Art.1 - Principi fondamentali	1
Art.2 - Ricerca.....	2
Art.3 - Didattica.....	2
Art.4 - Diritto allo studio, tutorato, orientamento, attività studentesche	3
Art.5 - Partecipazione	4
Art.6 - Informazione.....	4
Art.7 - Adeguatezza e idoneità degli spazi.....	5
Capo II - Fonti normative.....	5
Art.8 - Fonti normative.....	5
Art.9 - Regolamenti e Codice etico	5
TITOLO II - ORGANI DI ATENEO	6
Capo I - Organi di governo e di gestione	6
Art.10 - Rettore. Funzioni	6
Art.11 - Rettore. Elezione	8
Art.12 - Senato accademico. Funzioni	8
Art.13 - Senato accademico. Composizione.....	9
Art.14 - Senato accademico. Funzionamento.....	10
Art.15 - Consiglio di amministrazione. Funzioni	11
Art.16 - Consiglio di amministrazione. Composizione	11
Art.17 - Consiglio di amministrazione. Funzionamento	12
Art.18 - Collegio dei revisori dei conti. Funzioni e composizione	12
Art.19 - Nucleo di valutazione. Funzioni e composizione	13
Art.20 - Direttore generale. Funzioni.....	13
Art.21 - Direttore generale. Conferimento dell'incarico.....	14
Capo II - Altri organi di Ateneo	15
Art.22 - Consulta del territorio. Funzioni.....	15
Art.23 - Consulta del territorio. Composizione e funzionamento	15
Art.24 - Consulta dei Direttori di Dipartimento	16
Art.25 - Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca	16
Art.26 - Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.....	17
Art.27 - Consiglio del personale tecnico amministrativo	17
Art.28 - Osservatorio per la formazione specialistica post lauream	18
Art.29 - Commissioni scientifiche di area.....	19
Art.30 - Commissione scientifica di Ateneo (CSA).....	19
Art.31 - Osservatorio della ricerca.....	19
Art.32 - Commissione didattica di Ateneo	20
Art.33 - Consiglio degli studenti.....	20
Art.34 - Comitato per lo sport universitario	21
Art.35 - Ufficio del Difensore civico	21
Art.36 - Collegio di disciplina. Funzioni e composizione.....	22
Art.37 - Collegio di disciplina. Funzionamento.....	22



Art.38 - Divieti, incompatibilità, doveri funzionali.....	23
TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO	24
Capo I - Strutture didattiche e Corsi di studio	24
Art.39 - Strutture didattiche	24
Art.40 - Corsi di studio.....	24
Art.41 - Modalità di copertura degli insegnamenti.....	25
Art.42 - Scuole di specializzazione	25
Capo II - Strutture didattiche e di ricerca	26
Art.43 - Dipartimenti.....	26
Art.44 - Competenze del Dipartimento.....	26
Art.45 - Organi del Dipartimento	28
Art.46 - Direttore di Dipartimento	28
Art.47 - Consiglio di Dipartimento	29
Art.48 - Giunta di Dipartimento.....	29
Art.49 - Commissioni di Dipartimento.....	30
Capo III - Strutture di coordinamento	30
Art.50 - Scuole di Ateneo	30
Art.51 - Competenze della Scuola di Ateneo	31
Art.52 - Consiglio della Scuola di Ateneo.....	33
Art.53 - Presidente della Scuola di Ateneo	34
Art.54 - Commissione paritetica docenti-studenti	35
CAPO IV - Centri di ricerca e strutture di servizio.....	35
Art.55 - Centri	35
Art.56 - Sistema bibliotecario di Ateneo	36
Art.57 - Archivi e Sistema museale di Ateneo.....	37
TITOLO IV - NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITÀ STUDENTESCHE.....	37
Art.58 - Ammissione ai Corsi e attività didattiche.....	37
Art.59 - Assemblee e rappresentanze studentesche	37
Art.60 - Strumenti per lo studio.....	38
Art.61 - Contribuzioni da parte degli studenti. Sovvenzioni agli studenti.....	38
TITOLO V – GESTIONE	38
Art.62 - Capacità di diritto pubblico e privato	38
Art.63 - Criteri generali di organizzazione.....	38
Art.64 - Esercizio dell'autonomia funzionale	39
Art.65 - Partecipazione a enti	39
Art.66 - Amministrazione centrale	40
Art.67 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo	41
Art.68 - Attività culturali, sportive, ricreative e sociali.....	41
Art.69 – Comitato Unico di Garanzia.....	41
Art.70 - Tutela della proprietà intellettuale nell'ambito dell'Università	41
Art.71 - Spin off universitari	42
Art.72 - Rapporti tra Università e Servizio sanitario.....	42
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	42
Art.73 - Variazioni allo Statuto	43
Art.74 - Successione di norme	43
Art.75 - Interpretazioni	44
Art.76 - Funzionamento degli organi	44
Art.77 - Durata dei mandati elettivi.....	44



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Art.78 - Tabella allegata allo Statuto	45
Art.79- Entrata in vigore	45



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Fini e principi

Art.1 - Principi fondamentali

1. L'Università degli Studi di Padova – nel seguito denominata Università o Ateneo – è un'istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio.

2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione e alla propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto "*Universa Universis Patavina Libertas*", afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale. Impegna altresì tutti i propri componenti al rispetto di tali principi nonché dei valori della dignità di ciascuna persona, del buon nome dell'Ateneo e del corretto uso delle sue risorse. Ribadisce il divieto per tutti coloro che lavorano al suo interno di operare, anche nello svolgimento della propria attività professionale esterna, in conflitto di interessi con l'istituzione, secondo quanto specificato nel Codice etico approvato dall'Ateneo.

3. L'Ateneo riconosce l'esigenza di una piena valorizzazione di tutte le sue risorse umane e di tutto il patrimonio di conoscenza che esse sono in grado di mettere al servizio dell'Ateneo stesso, senza alcuna discriminazione e con la promozione della cultura e dei valori della parità.

4. L'Università è dotata di autonomia organizzativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile e conforma la propria azione ai principi di autonomia e di responsabilità, assumendo a parametri di riferimento per il suo svolgimento i criteri di semplificazione, di efficienza, di efficacia, di trasparenza e di accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario.

5. L'Università opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, e predispone, anche a tal fine, il proprio bilancio sociale.

6. L'Ateneo patavino si configura come università policentrica e può operare, oltre che nella sua sede storica di Padova, anche in altre sedi italiane ed estere, nel rispetto delle esigenze di unità dell'Ateneo.

7. L'Università promuove lo sviluppo dell'internazionalizzazione anche favorendo la mobilità dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e la composizione internazionale del proprio



corpo docente e studentesco. Incentiva programmi integrati di studio e iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca.

8. L'Università promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale che le compone, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi. I criteri e i risultati delle valutazioni sono resi pubblici e utilizzati per orientare l'attività e l'investimento delle risorse dell'Ateneo.

Art.2 - Ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale.

2. L'Università favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la stretta connessione delle attività di ricerca con l'attività didattica e garantisce l'autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi, nel rispetto delle esigenze di tutti e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori; si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di Scuole di dottorato.

3. L'Università riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative.

4. L'Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività di ricerca da parte delle strutture e dei singoli; valuta periodicamente la qualità della ricerca, tenendo conto dei criteri elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse; si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti.

5. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli.

Art.3 - Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento nazionale, riconoscendo nei Dipartimenti le articolazioni deputate in via primaria all'organizzazione della didattica e alla allocazione delle risorse occorrenti.

2. L'Ateneo garantisce la possibilità di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e di complementarietà formativa, strutture di raccordo, denominate Scuole di Ateneo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica, secondo le modalità stabilite nel Titolo III del presente Statuto.



3. L'Università promuove lo scambio di studenti anche in ambito internazionale, iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori e dei lavoratori studenti anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della rete, corsi intensivi, corsi di lingua italiana per stranieri, Corsi di studio e seminari in lingua straniera.

4. L'Università può promuovere e organizzare, Master, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione e aggiornamento professionale, corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e a concorsi pubblici; può altresì promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per la formazione permanente degli adulti, potendo a tali fini stipulare anche convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. È garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento, nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

6. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della didattica nell'Università, i docenti sono tenuti a osservare, nell'espletamento dei compiti didattici, le modalità organizzative definite dal Regolamento didattico di Ateneo e determinate dalle singole strutture competenti.

7. L'Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività didattica e valuta la qualità dell'offerta didattica anche ai fini della distribuzione delle risorse, sulla base di criteri di valutazione precedentemente individuati.

8. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attività didattiche secondo le modalità indicate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art.4 - Diritto allo studio, tutorato, orientamento, attività studentesche

1. L'Università, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, favorisce l'accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi e promuove il raggiungimento di alti livelli qualitativi nell'attività formativa.

2. L'Università si impegna ad eliminare gli ostacoli all'accesso universitario di ordine economico e sociale, adottando un sistema di tassazione equo e favorendo l'assegnazione di borse di studio a tutti gli studenti idonei, nei limiti delle risorse disponibili; contestualmente l'Università appronta strumenti volti a migliorare l'apprendimento e il rendimento degli studenti valorizzandone le capacità e il merito.

3. L'Università assicura servizi di tutorato per i propri studenti, nonché attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream, e di orientamento al lavoro, anche collaborando con enti pubblici e privati. L'Università promuove l'inserimento nel mondo del lavoro dei suoi laureati attraverso le proprie strutture e il proprio personale, favorendo la comunicazione e i rapporti con enti pubblici e privati.

4. L'Università assicura servizi per l'integrazione e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, nei limiti delle risorse disponibili e con la collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.



5. L'Università riconosce e agevola, secondo modalità dettate dai regolamenti dell'Ateneo e delle singole strutture, le attività degli studenti e delle loro libere forme associative che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

6. L'Università riconosce l'esigenza di disporre di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e favorisce attività idonee alla sua stesura.

7. L'Università predisponde idonei servizi di informazione sul diritto allo studio e su tutto ciò che riguarda la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo disponibili tutti i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche e scientifiche.

8. L'Università mantiene i rapporti con i propri laureati promuovendo la costituzione di una o più associazioni dedite al reperimento di risorse, al raccordo con la società e con il mondo del lavoro, all'organizzazione di iniziative ricreative, scientifiche e culturali.

Art.5 - Partecipazione

1. Professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca, personale tecnico amministrativo e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università. L'Università promuove il confronto e il dibattito al proprio interno ed è aperta a contributi esterni, anche attraverso la discussione nelle sedi competenti delle proposte avanzate dalle diverse componenti della comunità accademica e delle istanze della società civile.

2. Le modalità di partecipazione al governo dell'Università sono determinate dai principi delle vigenti normative universitarie e dal presente Statuto.

3. Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti, nei vari organi in cui la rappresentanza stessa è prevista dalla legge, viene rapportato al numero complessivo dei componenti, di diritto ed eletti, facenti parte dell'organo medesimo, secondo la proporzione prescritta dalla normativa vigente.

4. Qualora nel Consiglio della Scuola di Ateneo il numero dei rappresentanti degli studenti, secondo la proporzione di cui al comma 3, sia uguale a 1, tale numero viene innalzato a 2 per tutelare e garantire la pluralità della rappresentanza.

Art.6 - Informazione

1. L'Università adotta il principio della pubblicità e della trasparenza della propria attività, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona e alla tutela della riservatezza.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente.

3. L'Università opera per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione.



Art.7 - Adeguatezza e idoneità degli spazi

1. L'Università opera per garantire spazi idonei e dotati delle necessarie attrezzature.
2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso e il movimento autonomo alle persone con disabilità.

Capo II - Fonti normative

Art.8 - Fonti normative

1. L'Università è disciplinata dalle leggi che vi fanno espresso riferimento, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, dal Codice etico e dalle altre norme di rango legislativo che hanno carattere generale e sono compatibili con il suo specifico ordinamento.

Art.9 - Regolamenti e Codice etico

1. I regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo detta le norme relative all'organizzazione dell'Università e fissa le modalità di costituzione degli organi centrali di Ateneo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi; esso è approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli studenti.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale, indica i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attività formative e del tutorato e contiene le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti; esso è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta dei Direttori di dipartimento e il Consiglio degli studenti.

4. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, denominato anche Regolamento amministrativo, disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e detta disposizioni sull'attività negoziale entro i limiti in cui sussiste la potestà di autoregolazione degli enti autonomi secondo la legislazione vigente; esso è adottato dal Consiglio di amministrazione che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

5. Il Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo, sull'accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

6. Il Regolamento di Ateneo per il personale tecnico amministrativo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

7. I regolamenti dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri disciplinano, attenendosi alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture



stesse, nonché le materie a queste demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto. Essi sono adottati con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante della struttura e approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

8. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità; detta le regole per l'accertamento di eventuali violazioni, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa endoprocedimentale; le sanzioni comminabili, a seconda della gravità delle violazioni accertate, sono il richiamo orale, il richiamo scritto e l'ammonimento. Esso è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

9. Tutti i regolamenti e il Codice etico sono emanati con decreto del Rettore e pubblicati all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale.

10. Tutti i regolamenti e il Codice etico, se non è diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

Capo I - Organi di governo e di gestione

Art.10 - Rettore. Funzioni

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo a ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività; è titolare di funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il Rettore:

- a) convoca e presiede il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea costituente di Ateneo di cui all'art. 73, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva;
- c) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, i regolamenti delle singole strutture e il Codice etico;
- d) vigila su tutte le strutture e i servizi di Ateneo, impartendo direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti alla formazione;



- e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale docente nei limiti previsti dalla legge, adottando provvedimenti disciplinari non più gravi della censura;
- f) stipula gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di competenza dell'Ateneo;
- g) presenta annualmente una relazione generale sullo stato dell'Ateneo e invia al Ministero competente le relazioni previste dalla legge;
- h) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, previo parere del Senato accademico;
- i) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
- j) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale;
- k) designa il Coordinatore del Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
- l) propone al Senato accademico le misure da adottare in caso di violazioni del Codice etico che non diano luogo all'instaurazione di procedimento disciplinare; dà avvio al procedimento disciplinare e trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta, ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente Statuto;
- m) propone al Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, una rosa di nominativi per la scelta dei componenti del Collegio di disciplina;
- n) esercita tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario partecipa, su invito del Rettore e senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di prorettori e delegati da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di competenza i prorettori e i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

5. Il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica.



Art.11 - Rettore. Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo in servizio presso le università italiane e non è rieleggibile. La durata della carica è pari a sei anni .

2. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori e ricercatori di ruolo;
- b) ai componenti del Consiglio degli studenti;
- c) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente all'8% dei professori e dei ricercatori di ruolo;
- d) ai ricercatori a tempo determinato con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e dei ricercatori di ruolo, fermo restando che il peso di ogni singolo voto non può essere superiore alla metà del voto di un professore o ricercatore di ruolo;
- e) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei professori e dei ricercatori di ruolo.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Le votazioni hanno luogo nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, le votazioni hanno luogo entro il novantesimo giorno successivo.

4. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. La nomina a Rettore del candidato che, ottenuta la prescritta maggioranza, è stato proclamato eletto dal Decano o da chi ne fa le veci, ai sensi del comma 3, è effettuata dal Ministro competente. Il Rettore proclamato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del predecessore, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per sei anni. .

Art.12 - Senato accademico. Funzioni

1. Il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

2. Il Senato accademico esprime, inoltre, parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione in merito a:

- a) il bilancio di previsione annuale e triennale;



- b) il conto consuntivo;
- c) il piano di programmazione triennale;
- d) l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole di Ateneo;
- e) il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore generale;
- f) la scelta del revisore dei conti previsto all'articolo 18, comma 2, lettera a);
- g) l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della Legge n. 240/2010.

3. Il Senato accademico delibera:

- a) il Regolamento generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti;
- b) il Regolamento didattico di Ateneo, previo parere del Consiglio degli studenti e parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e gli altri regolamenti in materia didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
- c) il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
- d) sulla scelta dei componenti del Collegio di disciplina, sentito il Consiglio di amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore;
- e) sulla scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione previsti all'articolo 16, comma 1, lettere b)
- f) la designazione dei componenti del Nucleo di valutazione così come previsto all'art. 19 comma 3.

4. Il Senato accademico svolge, inoltre, funzioni di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo.

5. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del Codice etico che non sono di competenza del Collegio di disciplina.

6. Il Senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, ove ravvisi gravi ragioni in ordine alle modalità di esercizio delle attribuzioni a lui demandate.

Art.13 - Senato accademico. Composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) nove Direttori di Dipartimento, tre per ciascuna delle tre macroaree scientifiche elencate nella tabella allegata al presente Statuto, ai sensi dell'art. 78, e nove docenti, tre per ciascuna macroarea, tra i quali può essere eletto solo un professore di prima fascia per ciascuna macroarea;
- c) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;



d) cinque rappresentanti degli studenti, uno dei quali deve essere un dottorando.

2. Per la discussione su temi di specifico interesse delle Scuole di specializzazione, partecipa alle sedute, su invito del Rettore e senza diritto di voto, un rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione, se non già presente all'interno della rappresentanza studentesca eletta, individuato nel primo dei non eletti tra gli iscritti alle Scuole di specializzazione. Possono altresì essere invitati, su temi specifici, delegati del personale di ricerca non di ruolo.

3. I componenti del Senato accademico di cui alle lett. b) e c) durano in carica quattro anni e i loro mandati sono rinnovabili una sola volta; i Direttori di Dipartimento decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

4. I componenti di cui alla lett. b) non possono ricoprire, durante il loro mandato, altre cariche accademiche ad eccezione dei nove Direttori di Dipartimento, limitatamente alla carica di direttore.

5. I componenti Direttori di Dipartimento di cui alla lettera b), sono designati dalla Consulta dei direttori di dipartimento che fa proprie le designazioni deliberate dai Direttori all'interno di ciascuna delle tre macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai Direttori della macroarea di riferimento. L'elezione dei nove docenti di cui al comma 1, lettera b) avviene con votazione separata limitata agli elettori di ciascuna macroarea.

6. Per i componenti di cui al comma 1, lettera c), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo mentre l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo; per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo spetta al corpo studentesco, intendendosi per studente chi è iscritto per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca..

7. La nomina dei componenti è disposta con decreto del Rettore, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, fermo restando che, in caso di elezioni, il rispetto di tale principio non può condurre a modificare l'esito delle elezioni.

8. I componenti che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute del Senato accademico per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali, decadono dalla carica.

Art.14 - Senato accademico. Funzionamento

1. Il Senato accademico è convocato e presieduto dal Rettore. La riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

2. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, se non è diversamente previsto.

3. Partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto il Direttore generale, il quale può avvalersi di idonei collaboratori.

4. Partecipa alle sedute, su invito del Rettore e senza diritto di voto, il Prorettore vicario.



Art.15 - Consiglio di amministrazione. Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera:

- a) il piano di programmazione triennale di Ateneo, su proposta del Rettore sentita la Consulta del territorio;
- b) il bilancio di previsione annuale, sentito il Consiglio degli studenti, e il bilancio di previsione triennale;
- c) il conto consuntivo;
- d) l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole di Ateneo;
- e) l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della Legge n. 240/2010;
- f) il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore;
- g) la scelta del revisore dei conti previsto all'articolo 18, comma 2, lettera a);
- h) compatibilmente con la legislazione vigente, indennità aggiuntive a favore di persone investite di specifiche funzioni secondo quanto determinato dal Regolamento generale di Ateneo;

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, delibera:

- a) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento
- b) l'assunzione dei provvedimenti conclusivi sui procedimenti disciplinari instaurati ai sensi degli articoli 35 e 36 del presente Statuto;
- c) sulle proposte di chiamata dei docenti da parte dei Dipartimenti.

4. Il Consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio e vincolante sulle delibere del Senato accademico di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) b) c) e f) e parere obbligatorio sulle delibere di cui all'articolo 12, comma 3 lettera d) e svolge le altre funzioni a esso demandate dalla legge e dallo Statuto.

Art.16 - Consiglio di amministrazione. Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 componenti:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) cinque componenti interni alla comunità universitaria, scelti tra tutto il personale dipendente e strutturato, espressivi di diverse aree e competenze dell'Ateneo;
- c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dal momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico;
- d) due rappresentanti degli studenti.



2. I componenti di cui alle lett. b) e c) devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale o qualificazione scientifica culturale di alto livello.
3. I componenti di cui alla lettera b), sono scelti dal Senato accademico, previa verifica della presenza dei requisiti previsti, tra candidature presentate a seguito di avvisi pubblici.
4. I componenti di cui alla lettera c) sono scelti dalla Consulta del Territorio all'interno di un elenco di nominativi individuati dal Rettore sulla base di candidature presentate a seguito di avvisi pubblici.
5. I componenti di cui alla lett. b) non possono ricoprire, durante il loro mandato, altre cariche accademiche.
6. I componenti di cui alle lett. b) e c) durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.
7. La nomina dei componenti avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici ed è disposta con decreto del Rettore.
8. I componenti che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali decadono dalla carica.
9. Le rappresentanze di cui al comma 1 del presente articolo, lettera d), non partecipano alle discussioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione implicanti decisioni su procedimenti disciplinari concernenti personale dipendente e strutturato dell'Università, nè su proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti.

Art.17 - Consiglio di amministrazione. Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, se non è diversamente previsto.
3. Partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto il Direttore generale, il quale può avvalersi di idonei collaboratori.
4. Partecipa alle sedute, su invito del Rettore e senza diritto di voto, il Prorettore vicario.

Art.18 - Collegio dei revisori dei conti. Funzioni e composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organismo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all'Ateneo, di cui almeno due componenti effettivi e un supplente iscritti al Registro dei revisori contabili, individuati con le seguenti modalità:



- a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
- b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- c) un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero;

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Rettore e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.

4. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal Regolamento amministrativo.

Art.19 - Nucleo di valutazione. Funzioni e composizione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito, raccordandosi con i competenti organismi nazionali, di verificare e valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca e di svolgere le funzioni a esso attribuite dalla normativa vigente in ordine alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e in accordo con le linee determinate dall'Ateneo, il merito e il miglioramento della prestazione organizzativa e individuale. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo la normativa vigente.

2. Il Nucleo di valutazione riferisce periodicamente al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alla Consulta del territorio in merito ai risultati delle procedure di valutazione interna, opportunamente collegate con quelle dell'ANVUR.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. I suoi componenti, nel minimo di cinque e massimo di nove, sono scelti, ai sensi della legge, tra soggetti di alta qualificazione professionale il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università, in prevalenza esterni all'Ateneo. Almeno due di essi devono essere esperti in materia di valutazione.

All'interno del Nucleo è garantita la presenza di almeno uno studente. Possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

„

4. Il Coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo ed è designato dal Rettore. Gli altri componenti sono designati dal Senato accademico, su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Art.20 - Direttore generale. Funzioni

1. Al Direttore generale compete, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Specificamente, il Direttore generale:



- a) propone al Consiglio di amministrazione, nei limiti delle previsioni di bilancio, le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi centrali di Ateneo;
- c) attribuisce ai dirigenti, coerentemente con tali piani e programmi e direttive generali, gli incarichi, gli obiettivi e la responsabilità di specifici progetti, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- d) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone al Consiglio di amministrazione, nei confronti dei dirigenti, l'adozione delle misure correlate alla responsabilità dirigenziale o disciplinare;
- e) può avocare gli atti di competenza dei dirigenti con provvedimento motivato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e il buon andamento dell'amministrazione;
- f) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere relativamente alle controversie rientranti nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- g) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) richiede direttamente, per gli aspetti che riguardano l'esercizio delle sue competenze, pareri agli organismi consultivi dell'Ateneo;
- i) partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

Art.21 - Direttore generale. Conferimento dell'incarico

1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile; ove conferito a un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto; il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle finanze e non è cumulabile con altri compensi o indennità da lavoro autonomo o dipendente.

3. Il Direttore generale, in accordo con il Consiglio di amministrazione, designa un Vicedirettore scelto tra i dirigenti o funzionari più alti in grado, il quale esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.



Capo II - Altri organi di Ateneo

Art.22 - Consulta del territorio. Funzioni

1. La Consulta del territorio è composta da rappresentanti di realtà sociali, istituzionali e culturali esterne all'Università ed è organo di riferimento e di consultazione per la definizione delle strategie complessive, del bilancio dell'Ateneo, dei piani di sviluppo delle strutture e della gestione dell'Ateneo.

2. La Consulta del territorio esprime parere obbligatorio sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b), c) ed d), e sul piano triennale degli investimenti edilizi.

3. La Consulta del territorio formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per favorire le risposte più opportune alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della società, nonché di trasferimento dei saperi e delle conoscenze sul territorio.

Art.23 - Consulta del territorio. Composizione e funzionamento

1. La Consulta del territorio è costituita da un rappresentante dei seguenti enti:

- a) Regione del Veneto;
- b) Provincia di Padova;
- c) Comune di Padova;
- d) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;
- e) Direzione scolastica regionale;
- f) enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;
- g) associazioni imprenditoriali di categoria del Veneto;
- h) ordini professionali del Veneto;
- i) organizzazioni sindacali dei lavoratori del Veneto;
- j) enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza;
- k) un rappresentante per ciascuno degli enti che finanziano le attività dell'Ateneo con un contributo annuo superiore a un minimo fissato dal Consiglio di amministrazione.

2. La mancata designazione dei rappresentanti degli enti di cui al comma precedente non impedisce l'insediamento della Consulta. Non possono far parte della Consulta dipendenti dell'Università anche in aspettativa.

3. Per gli enti elencati al comma 1, lettere da a) ad e), partecipa alla Consulta del territorio il legale rappresentante dell'ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Università. Gli enti chiamati ad esprimere le rappresentanze elencate al comma 1, lettere da f) a k), sono individua-



ti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti è effettuata da parte del Senato accademico, sulla base dei *curricula* professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi, motivatamente proposta da ciascuno dei predetti gruppi di enti.

4. La Consulta del territorio è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri previsti dall'articolo 22, comma 2, devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta e, ove non formulati entro il termine, si considerano acquisiti con contenuto favorevole. Alle riunioni della Consulta del territorio partecipa il Rettore senza diritto di voto.

5. L'attività di segreteria è garantita dall'amministrazione universitaria; il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento.

Art.24 - Consulta dei Direttori di Dipartimento

1. La Consulta dei Direttori di Dipartimento, costituita da tutti i Direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi ed è investita della funzione di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo con riguardo alle tematiche inerenti alla organizzazione delle attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti.

2. In particolare la Consulta:

- a) esprime i pareri richiesti dagli organi di governo centrali dell'Ateneo;
- b) formula proposte al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione su tutte le questioni che interessano nella loro generalità i Dipartimenti nelle loro funzioni istituzionali;
- c) designa i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in Senato accademico.

3. La Consulta elegge tra i propri componenti il Coordinatore, il quale è nominato con decreto del Rettore e resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.

4. Il Coordinatore e i rappresentanti designati dalla Consulta in Senato accademico costituiscono la Giunta della Consulta. I rappresentanti di macroarea scientifica in Giunta decadono con lo scadere del loro mandato in Senato accademico.

5. L'attività della Consulta è disciplinata da un apposito regolamento proposto dalla Consulta medesima, approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 9 del presente Statuto.

Art.25 - Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca

1. La Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca fornisce pareri e formula proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca, cura la gestione e il coordinamento dell'attività dei dottorati, esprime i pareri richiesti dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. La Consulta è composta da un delegato del Rettore, dai Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca e dai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca internazionali dell'Università.



3. Il Coordinatore è eletto tra i Direttori delle Scuole di dottorato ed è nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore dura in carica per la durata del suo mandato come Direttore della Scuola di dottorato e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Coordinatore è coadiuvato da una Giunta composta da sei componenti, due per ciascuna macroarea scientifica, eletti dai componenti della Consulta, con elettorato attivo e passivo riservato ai direttori delle Scuole di dottorato afferenti alla stessa macroarea scientifica.

5. Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi.

Art.26 - Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

1. La Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è organismo propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli organi di Ateneo. In particolare la Consulta:

- a) formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica;
- b) cura il coordinamento delle attività formative professionalizzanti anche nei rapporti con le aziende sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarità delle diverse Scuole di specializzazione;
- c) promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle nuove tecnologie;
- d) promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attività formative e di valutazione degli specializzandi, del corpo docente e dei programmi di formazione.

2. La Consulta è composta dai Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri componenti e nominato con decreto del Rettore; resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Scuola di specializzazione e comunque non oltre 6 anni.

Art.27 – Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è l'organo collegiale elettivo di rappresentanza di detto personale nell'Ateneo con funzioni consultive e di proposta.

2. Esprime pareri:

- a) sui documenti di organizzazione, pianificazione e di programmazione dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale e il bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) sui regolamenti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
- c) sui criteri per l'organizzazione del personale tecnico amministrativo;

3. Può formulare proposte in merito al miglioramento delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche e dei servizi, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico amministrativo.



4. E' composto da quindici membri appartenenti al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. I membri del Consiglio sono eletti da tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il Presidente, che lo rappresenta, è eletto tra i componenti del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i rappresentanti del personale tecnico amministrativo presenti negli organi collegiali di Ateneo. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

5. I suoi membri restano in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art.28 - Osservatorio per la formazione specialistica post lauream

1. L'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream svolge i seguenti compiti:
 - a) l'elaborazione degli elementi per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità delle strutture nel far fronte ai bisogni formativi delle singole Scuole di specializzazione, sul piano qualitativo e quantitativo;
 - b) valutazione delle Scuole di specializzazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - c) promozione dei processi di accreditamento delle Scuole di specializzazione;
 - d) interazione con le commissioni di Ateneo, le Scuole di Ateneo e i Dipartimenti interessati alle problematiche delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria, la Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione disciplinata dall'articolo 26, il Nucleo di valutazione d'Ateneo;
 - e) monitoraggio della qualità degli specialisti e della rispondenza della loro preparazione alle aspettative del mercato e individuazione delle linee guida per la programmazione degli accessi alla formazione post lauream.
2. L'Osservatorio è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
 - a) il Rettore o un suo delegato, che lo coordina;
 - b) il Direttore generale o un suo delegato;
 - c) il Coordinatore della Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria o un suo delegato;
 - d) tre docenti designati dalla Scuola di Ateneo competente, rappresentativi di ciascuna delle tre aree della formazione medica specialistica (medica, chirurgica e di servizi clinici), scelti al loro interno;
 - e) il Presidente o suo delegato per ogni Scuola di Ateneo presso cui sono istituite Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria;
 - f) tre rappresentanti degli specializzandi di area sanitaria proposti dalla Scuola di Ateneo competente e nominati dal Rettore;
 - g) un rappresentante degli specializzandi per ogni Scuola di Ateneo presso cui sono coordinate le Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria, nominato dal Rettore;



h) i responsabili degli uffici competenti per la formazione post lauream e per i rapporti con il Servizio sanitario regionale dell'Amministrazione centrale.

Art.29 - Commissioni scientifiche di area

1. L'Università individua aree scientifiche sulla base di raggruppamenti dei settori scientifico-disciplinari. Il numero e la struttura delle aree è deliberata dal Senato accademico, che altresì delibera in ordine alla loro aggregazione nelle tre macroaree scientifiche elencate alla tabella macroaree allegata al presente Statuto ai sensi dell'articolo 78.

2. Ai fini della promozione e della programmazione dell'attività di ricerca, per ciascuna area scientifica è costituita una Commissione scientifica di area. Le norme che disciplinano la composizione, l'elezione e il funzionamento delle Commissioni scientifiche di area, nonché le modalità di esplicazione della loro attività, sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Coordinatore e i rappresentanti di area sono eletti a suffragio diretto dai docenti dell'area. Durano in carica quattro anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta; dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. L'elettorato attivo e passivo per il Coordinatore e per i rappresentanti di ciascuna area scientifica spetta a tutti i docenti afferenti all'area. A tali fini, l'afferenza di ciascun docente all'area scientifica è determinata dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente può optare per l'area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.

Art.30 - Commissione scientifica di Ateneo (CSA)

1. La Commissione scientifica di Ateneo è organismo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica; in particolare è chiamata a formulare proposte agli organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca.

2. La Commissione scientifica di Ateneo è composta dai Coordinatori delle commissioni scientifiche di area e da un delegato del Rettore che la coordina.

Art.31 – Osservatorio della ricerca

1. L'Ateneo istituisce l'Osservatorio della ricerca, con il compito, in collaborazione con la CSA, di organizzare e aggiornare le banche dati di Ateneo dei prodotti della ricerca, nonché, su mandato del Senato accademico e/o del Nucleo di Valutazione, di raccogliere dati ed informazioni utili per valutare le strutture di ricerca dell'Università e le iniziative di Ateneo a sostegno della ricerca. L'Osservatorio propone altresì parametri e criteri per classificare la produttività scientifica, in sintonia con le indicazioni generali dell'ANVUR.



Art.32 - Commissione didattica di Ateneo

1. La Commissione didattica di Ateneo ha il compito di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione dell'attività didattica.

2. La Commissione didattica di Ateneo è nominata con decreto del Rettore ed è composta dal Rettore o da un suo delegato, che la coordina, dai Presidenti delle Scuole di Ateneo, da quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.

Art.33 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

2. In particolare, il Consiglio degli studenti:

a) su richiesta degli organi di governo dell'Università designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo;

b) entro congrui termini stabiliti dal Rettore, esprime parere obbligatorio in merito a:

1) documento di programmazione triennale di Ateneo;

2) bilancio di previsione annuale;

3) regolamenti di Ateneo riguardanti la didattica e i servizi agli studenti;

4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio;

c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività di cui all'articolo 4, quarto comma;

d) invia agli organi centrali di Ateneo e al Difensore civico proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;

e) un rappresentante degli studenti eletto in ciascun Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito nel Regolamento generale di Ateneo;

f) un rappresentante degli studenti con disabilità eletto da tutti gli studenti con disabilità, secondo apposito regolamento.

4. Il Consiglio degli studenti elegge il proprio Presidente e adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

5. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.



Art.34 - Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, segue gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato è composto dal Rettore, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente; da due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale; da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo; dal Direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte a enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, in rapporto con gli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento.

Art.35 - Ufficio del Difensore civico

1. Per meglio garantire i diritti degli studenti e l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa all'interno dell'intera comunità accademica, nel rispetto dei poteri del Rettore e della Magistratura, è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è nominato dal Rettore conformemente alla proposta del Senato accademico che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità e indipendenza di giudizio. Dura in carica cinque anni, è immediatamente rieleggibile e può essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Difensore civico è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli o associati, e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Difensore civico ai sensi delle norme vigenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di organi o dipendenti dell'Università, è tenuto a investire della questione il Rettore e il Direttore generale per gli atti di rispettiva competenza. È tenuto altresì a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio degli studenti.



5. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonché un'eventuale indennità di carica.

Art.36 - Collegio di disciplina. Funzioni e composizione

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti dell'Ateneo e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Se le violazioni contestate non integrano illeciti disciplinari per i quali sussiste la competenza del Collegio di disciplina, esso trasmette gli atti al Senato accademico per le conseguenti determinazioni, dopo che l'archiviazione del procedimento disciplinare è stata disposta dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. 4. I componenti sono scelti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art.37 - Collegio di disciplina. Funzionamento

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza di due tra i professori ordinari e del professore associato facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza di uno tra i professori ordinari, del professore associato e del ricercatore facenti parte del Collegio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, il quale, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto suscettibile di integrare un illecito disciplinare assoggettato a una sanzione edittale più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 31 del r.d. n. 1592/1933, procede alla relativa contestazione all'interessato e trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime al Consiglio di amministrazione parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare; il parere deve essere formulato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta e, entro lo stesso termine, gli atti del procedimento devono essere trasmessi al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Se il Collegio ritiene di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi



istruttori, il termine é sospeso per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione; il Rettore é tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. Il procedimento davanti al Collegio, che si può articolare in sezioni, è disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma 4 non interviene nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione.

6. I termini fissati nei commi che precedono sono sospesi se sono in corso le operazioni preordinate alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione che ne impediscono il regolare funzionamento; la sospensione perdura fino alla ricostituzione dell'uno o dell'altro organo. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina gli eventuali procedimenti disciplinari sono di competenza del CUN.

Art.38 - Divieti, incompatibilità, doveri funzionali

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche negli organi di cui al presente titolo, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e ai Direttori di Dipartimento limitatamente al Senato accademico. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono far parte di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di Dipartimento, nè possono ricoprire il ruolo di Direttore di dipartimento o di Direttore di Scuole di specializzazione; non possono rivestire nessun incarico di natura politica per la durata del loro mandato né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università statali, non statali o telematiche; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Sono cariche accademiche la partecipazione agli organi disciplinati dal presente titolo e le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola di Ateneo e di Presidente di Corsi di studio. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Decadono dalla carica accademica i componenti degli organi di cui al presente Titolo che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute dell'organo di appartenenza per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali.



TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - Strutture didattiche e Corsi di studio

Art.39 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono i Dipartimenti, i quali si raggruppano in strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo aventi le competenze elencate all'articolo 51 del presente Statuto.

2. Il Senato accademico può istituire e regolamentare attività didattiche, anche interdipartimentali ed eventualmente interateneo. Le attività didattiche connesse ai dottorati di ricerca fanno capo alle Scuole di dottorato.

3. Presso l'Ateneo, al fine di sviluppare una cultura universitaria basata sull'eccellenza e sul merito, anche attraverso la sperimentazione di percorsi innovativi di formazione e ricerca, è istituita la Scuola Galileiana di studi superiori. La Scuola Galileiana si ispira ai principi fondamentali del presente Statuto ed è disciplinata da propri ordinamenti approvati dal Senato accademico.

Art.40 - Corsi di studio

1. Per ciascun Corso di studio viene individuato un Dipartimento di riferimento che se ne assume la responsabilità e gli oneri di gestione finanziaria e amministrativa. I Corsi di studio sono coordinati presso le Scuole di Ateneo.

2. Sono organi dei Corsi di studio il Consiglio e il Presidente.

3. Il Consiglio dei Corsi di studio provvede all'ordinaria gestione della didattica, così come organizzata dai Dipartimenti e coordinata dalle Scuole di Ateneo, e si esprime sulle materie di competenza dei Corsi di studio di riferimento. In particolare, al Consiglio spettano: l'elaborazione di proposte, alle Scuole di Ateneo e ai Dipartimenti, in tema di ordinamento didattico, l'approvazione dei piani di studio individuali e il monitoraggio sulle attività didattiche in corso.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando ne ravvisa l'opportunità o quando ne fa motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, da una rappresentanza degli studenti nei termini previsti dall'articolo 5, comma 3, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo. I responsabili di Corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti. Alle riunioni partecipano, con diritto di voto, i ricercatori che svolgono attività didattica di supporto in modo prevalente nel Corso di studio stesso.



6. Il Presidente rappresenta il Corso o i Corsi di studio e ne presiede il Consiglio. Raccoglie informazioni sullo svolgimento dell'attività didattica.

7. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di ruolo dei Corsi di studio stessi. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

8. Il Presidente può nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza.

Art.41 - Modalità di copertura degli insegnamenti

1. La copertura degli insegnamenti dei Corsi di studio è assicurata di norma dai docenti operanti nei Dipartimenti. La copertura di insegnamenti di un Corso di studio può essere altresì realizzata anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai consigli di Dipartimento, acquisito il parere delle Scuole di Ateneo; compiti didattici integrativi e di supporto possono essere assolti, nei limiti e nelle forme stabiliti dalle competenti autorità accademiche, da titolari di assegni di ricerca e da dottorandi di ricerca.

Art.42 - Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione è compito istituzionale dell'Università. A tale scopo l'Università istituisce Scuole di specializzazione.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati formulata di intesa con le Scuole di Ateneo nelle quali tali Dipartimenti sono raggruppati.

3. Sono organi della Scuola di specializzazione il Consiglio e il Direttore.

4. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è composto da tutti i responsabili di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di Corso; partecipano alle sedute del Consiglio, con apporto solo consultivo, i professori a contratto responsabili di insegnamento.

5. Il Direttore della Scuola di specializzazione ha la responsabilità del funzionamento della Scuola. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola di specializzazione fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo, responsabili di insegnamento, un Vicedirettore. Norme particolari possono essere stabilite per le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel Regolamento generale di Ateneo.

Resta salva altresì la disciplina della Scuola di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni.

6. Gli insegnamenti, su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione e della Scuola di Ateneo, sono affidati, sulla base di adeguate procedure di selezione, dai Dipartimenti.



Capo II - Strutture didattiche e di ricerca

Art.43 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le articolazioni interne dell'Università deputate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. I Dipartimenti con personale docente in convenzione con il Servizio sanitario nazionale svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali.

2. Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento, da lui scelto tra quelli coerenti con le sue competenze e i suoi interessi scientifici. Il Senato accademico dirime eventuali controversie.

3. Nel perseguimento dei fini della qualità della ricerca e della didattica, della semplificazione dell'articolazione interna dell'Università, di efficienza e di efficacia, a ciascun Dipartimento devono fare capo almeno 40 docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei dal Senato accademico.

4. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 3, l'Università favorisce la costituzione di strutture dipartimentali composte da un numero di docenti significativamente superiore al minimo di 40 unità e interviene provvedendo ad una riorganizzazione dipartimentale ogni qualvolta una singola struttura dovesse scendere sotto la soglia stessa, garantendo in ogni caso il rispetto della previsione normativa in ordine al numero minimo di afferenti a ciascun Dipartimento.

5. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su parere obbligatorio del Senato accademico, secondo le procedure indicate dal Regolamento generale di Ateneo. Il medesimo Regolamento definisce i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione di Dipartimenti.

6 I Dipartimenti sono centri di gestione autonoma nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento generale di Ateneo e dalla normativa vigente.

7. Per finalità di organizzazione dell'attività scientifica e coerentemente con le proprie linee di ricerca, ciascun Dipartimento può articolarsi in sezioni, secondo le modalità definite dal regolamento di Dipartimento. Le sezioni, che non possono costituirsi con un numero di docenti inferiore a dieci, non hanno autonomia amministrativa né contabile. Ciascun Dipartimento non può contare di norma più di tre sezioni.

8. I Dipartimenti sono sottoposti a valutazione periodica dell'attività scientifica e didattica, secondo i principi enunciati nell'art. 2 comma 4. La valutazione dei dipartimenti è resa pubblica e considerata dal Consiglio di amministrazione ai fini della programmazione triennale.

Art.44 - Competenze del Dipartimento

1. Il Dipartimento:

- a) delibera sulle richieste di afferenza dei docenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;



- b) organizza, giovandosi del coordinamento delle Scuole di Ateneo, l'attività didattica prestata dai propri docenti nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo;
- c) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo da parte di docenti che ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 del presente Statuto;
- d) limitatamente ai Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento, ne assume la responsabilità e gli oneri di gestione amministrativa e contabile;
- e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento;
- f) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo di cui alla lettera j) e limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, le proposte di chiamata dei docenti anche in ordine ai compiti didattici, sulla base di relazioni sulle competenze scientifiche rispettivamente possedute dagli idonei, nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione;
- g) promuove e coordina l'attività formativa e di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine, tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento a enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'ente esterno, per una verifica di compatibilità con le strutture Dipartimentali;
- h) stipula i contratti e le convenzioni inerenti all'attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università;
- i) partecipa, per il tramite del Direttore o di un suo delegato, agli organismi istruttori investiti di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca;
- j) formula il proprio piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei Corsi, le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie, e propone la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo assegnati dall'Ateneo. Sul progetto di piano triennale di sviluppo deve essere assunto il parere dei Consigli delle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 del presente Statuto;
- k) organizza in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;



- l) propone l'istituzione di Centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri;
- m) esercita le altre attribuzioni a esso demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art.45 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art.46 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore nomina, entro un mese, tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario di Dipartimento per l'espletamento di specifiche funzioni così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Direttore adotta, in situazioni d'urgenza e sentita la giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all'organo competente nella prima seduta utile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai docenti e al personale tecnico amministrativo afferenti al Dipartimento. Il personale tecnico amministrativo dispone di voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei docenti aventi diritto. L'elettorato attivo spetta anche ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di queste componenti sia pari al 7% del totale dei docenti aventi diritto.

6. L'elettorato passivo spetta ai professori a tempo pieno, di norma di prima fascia, e che abbiano presentato la loro candidatura al Decano secondo le modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

7. La votazione per l'elezione del Direttore di Dipartimento è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto calcolati sulla base del voto ponderato. Se almeno un professore di prima fascia ha presentato la propria candidatura al decano, si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nel Corso delle due votazioni, i professori di secon-



da fascia sono ammessi a presentare al decano la propria candidatura. Si procede a ulteriori due votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

8. Se nessun professore di ruolo di prima fascia ha presentato la propria candidatura, i professori di seconda fascia a tempo pieno sono ammessi a presentare al decano la propria candidatura e si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

9. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

Art.47 - Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. È convocato dal Direttore alle scadenze previste dal regolamento di Dipartimento ovvero quando egli ne ravvisa l'opportunità o quando ne fa motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Per le materie di cui all'articolo 44, lettere b) ed e), il consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti eletta al loro interno dai rappresentanti degli studenti dei consigli di Corso di studio delle Scuole di Ateneo in cui il Dipartimento è raggruppato e nelle quali eroga una percentuale di attività didattica adeguata, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento del Dipartimento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 7, del presente Statuto. Il regolamento del Dipartimento, in materia di programmazione delle attività scientifiche, può prevedere la partecipazione, su invito, di personale degli enti pubblici di ricerca alle adunanze del consiglio, compatibilmente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.48 - Giunta di Dipartimento

1. La giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore di Dipartimento. Il mandato della giunta coincide con quello del Direttore.



2. La giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da almeno quattro professori di ruolo e almeno due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Il regolamento del Dipartimento fissa, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi, nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo.

3. Il regolamento del Dipartimento può prevedere, per materie determinate, forme di delega delle competenze del consiglio di Dipartimento alla giunta, ad esclusione delle materie economiche, finanziarie, di procedure di reclutamento, di chiamata dei docenti e di affidamenti didattici.

Art.49 - Commissioni di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e consultivi su materie specifiche.

Capo III - Strutture di coordinamento

Art.50 - Scuole di Ateneo

1. In relazione a criteri di affinità disciplinare e per valorizzare la complementarietà tra discipline affini a scopi didattici e formativi, più Dipartimenti possono proporre al Consiglio di amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico, l'istituzione, la modificazione o la soppressione di strutture di raccordo, denominate Scuole di Ateneo, le quali hanno funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni. Nel caso in cui i Dipartimenti provvedano, oltre che alle funzioni di ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative e alle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie, anche a funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la Scuola di Ateneo assume altresì i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione del Veneto, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

2. Se le funzioni di competenza di un Dipartimento sono necessarie, complementari o congruenti ad attività didattica per il cui coordinamento e razionalizzazione sono istituite più Scuole, esso si raggruppa in queste con altri Dipartimenti; in tal caso, si connota come Dipartimento multiscuola.

3. In ogni caso, un Dipartimento può raggrupparsi in una o più Scuole di Ateneo solo se sussiste l'una o l'altra delle seguenti condizioni:

a) i docenti che a esso afferiscono coprono una quota rilevante dei crediti formativi universitari di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto a quelli previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, in un singolo Corso di studio di pertinenza della singola Scuola di Ateneo;



b) i docenti che a esso afferiscono coprono una quota significativa dei crediti formativi di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto a quelli previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, nei Corsi di studio di pertinenza della singola Scuola di Ateneo;

Il Regolamento generale di Ateneo definisce l'entità delle quote.

4. Il numero massimo delle Scuole di Ateneo viene fissato nel limite previsto dalla legge.

Art.51 - Competenze della Scuola di Ateneo

1. La Scuola di Ateneo coordina e razionalizza le attività didattiche erogate dai Dipartimenti nei Corsi di studio ad essa pertinenti, favorendo in collaborazione con i Dipartimenti iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi e in particolare:

a) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'ordinamento didattico e il regolamento di ciascun Corso di studio; ai fini del presente articolo, si considerano interessati a un Corso di studio i Dipartimenti raggruppati nella Scuola che assolvono l'attività didattica relativa al Corso stesso attraverso i docenti ad essi afferenti;

b) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio;

c) provvede, sentiti i Dipartimenti interessati, alla comunicazione verso l'esterno dell'offerta didattica relativa ai Corsi di studio ad essa pertinenti, nonché delle altre attività formative, rivolte anche al mondo dell'impresa e delle professioni, curando il rapporto con i relativi ordini professionali e organismi di categoria anche per quanto riguarda gli esami di Stato ;

d) formula indicazioni obbligatorie non vincolanti sulle modalità di copertura più opportuna di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio ad essa pertinenti. Il parere, obbligatorio e non vincolante, deve essere espresso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta;

e) formula parere non vincolante sul piano triennale di sviluppo in ordine agli aspetti didattici relativi ai Corsi di studio da essa coordinati. Il parere deve essere reso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta;

f) promuove le azioni connesse ai programmi di Ateneo per la mobilità studentesca per gli iscritti ai Corsi di laurea e alle Scuole di specializzazione;

g) se ha conseguito dagli organismi pubblici competenti l'accreditamento per l'organizzazione della formazione continua, coordina attività formative riconosciute idonee e accredita eventi formativi, di concerto con i Dipartimenti in essa raggruppati;

h) coordina, in stretta collaborazione con i Dipartimenti raggruppati, i rapporti con l'ufficio stampa dell'Ateneo e con uffici stampa degli Enti esterni;

i) organizza, per quanto riguarda la didattica, i servizi comuni ai Dipartimenti raggruppati;

l) si coordina con l'Amministrazione centrale per quanto attiene ai servizi di carattere informatico per la didattica dei Corsi di studio.



2. L'impiego delle risorse per la docenza, finanziate con convenzioni promosse dalla Scuola sulla base di proposte motivate dei dipartimenti interessati e sottoscritte dal Rettore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Nel caso di Dipartimenti multiscuola, la competenza alla formulazione del parere spetta al Consiglio della Scuola di Ateneo di cui fa parte il Presidente del Corso di studi nel quale il docente del quale è stata proposta la chiamata svolgerà la sua attività didattica.

3. La Scuola di Ateneo, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assume i compiti conseguenti e necessari a garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Veneto, ai sensi della convenzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti, oltre alle competenze di cui al comma 1, alla menzionata Scuola spettano le seguenti funzioni:

- a) in rapporto con i Dipartimenti interessati, esprime al Rettore motivato parere in ordine alle proposte da avanzare da parte dell'Ateneo alla Regione Veneto per la predisposizione del piano socio-sanitario regionale;
- b) istruisce, in accordo con i Dipartimenti interessati e d'intesa con l'Ateneo, gli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle condizioni di svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali, nella loro inscindibile connessione, da parte dei docenti di materie cliniche, e in modo particolare per la predisposizione della convenzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché per la definizione di eventuali ulteriori atti convenzionali attuativi della convenzione predetta;
- c) nella formulazione del parere di cui al comma 1, lettera f), accerta che le proposte di bandi per posizioni di ruolo per materie cliniche, contenute nei piani triennali di sviluppo, siano in grado di assicurare, tanto per i Corsi di laurea quanto per le Scuole di specializzazione, che le relative posizioni siano individuate tenendo conto della disponibilità di strutture tali da garantire che lo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca sia in connessione inscindibile con quelle assistenziali a esse correlate da parte di chi sarà chiamato a ricoprire tali posizioni;
- d) istruisce con la Regione Veneto in accordo con i Dipartimenti in essa raggruppati la programmazione e la gestione dei corsi nelle sedi che ospitano attività didattiche decentrate;
- e) cura e gestisce, in stretta collaborazione con i Dipartimenti raggruppati, i rapporti con l'Ordine dei medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio;
- f) assicura una ordinata gestione di tutti i servizi comuni (aule, spazi comuni, ecc.) anche in rapporto con le aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Veneto;



- g) cura e gestisce i rapporti con istituzioni internazionali e Facoltà mediche internazionali, e in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e con la *Association of Medical Schools in Europe* (AMSE);
- h) cura e gestisce, d'intesa con l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauram, il Servizio qualità in funzione della certificazione di Corsi di laurea e di specializzazione e di tirocini professionalizzanti;
- i) cura, in stretta collaborazione con il Centro di calcolo di Ateneo, i rapporti e gli standard di sicurezza tra le reti dei Dipartimenti raggruppati con il Servizio di *Information Technology* dell'Azienda ospedaliera di Padova;
- j) pone in atto le più opportune azioni, in stretta collaborazione con i Dipartimenti in essa raggruppati, al fine di migliorare l'efficacia nell'erogazione della didattica e dei servizi formativi, e in particolare concorre, in funzione di concertazione con l'Ateneo, all'accertamento dell'idoneità delle sedi didattiche dei Corsi di studio e delle strutture esterne a garantire ai docenti la possibilità di svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca in connessione con quelle assistenziali inscindibilmente correlate;
- k) individua il fabbisogno delle lauree professionalizzanti e delle Scuole di specializzazione, in accordo con la Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e d'intesa con l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream;
- l) esprime parere in ordine alla qualificazione nelle funzioni docenti del personale del Servizio sanitario nazionale nonché in ordine alle funzioni collegate alla pianificazione delle attività assistenziali degli stessi che siano indissolubilmente connesse a quelle didattiche e di ricerca;
- m) indica, al Consiglio di amministrazione, le apicalità in ambito assistenziale.

4. La Scuola di Ateneo nella quale sono raggruppati i Dipartimenti di area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge in capo al Rettore e ai Dipartimenti, oltre alle competenze di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

- a) cura e gestisce i rapporti con le Istituzioni veterinarie nazionali e internazionali, inclusa l'OMS;
- b) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria;
- c) individua gli accessi programmati per il Corso di laurea in Medicina veterinaria da proporre al Ministero.

Art.52 - Consiglio della Scuola di Ateneo

1. Il Consiglio della Scuola di Ateneo è composto:

- a) dal Presidente, che lo presiede;
- b) dai Direttori, o loro delegati, dei Dipartimenti in essa raggruppati, che ne sono componenti di diritto; il Direttore del Dipartimento non raggruppati ha diritto comunque a essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio in cui si delibera in ordine a Corsi di studio



nei quali docenti afferenti al Dipartimento prestano attività didattica in insegnamenti di base caratterizzanti affini integrativi;

c) da non più di 5 rappresentanti dei Presidenti dei Corsi di Studio, designati da loro medesimi, da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di Dottorato attivate presso i Dipartimenti raggruppati nella Scuola nonché, nei Dipartimenti in cui siano presenti responsabili di strutture con attività assistenziali, da un rappresentante individuato dagli stessi al loro interno

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti, pari alla misura percentuale stabilita dalla legge per le rappresentanze elettive degli studenti. L'entità numerica della rappresentanza elettiva degli studenti è determinata avuto riguardo alla entità numerica dei componenti di diritto e degli altri componenti elettivi dell'organo.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività di voto, alle diverse componenti, di cui al comma 1, sono riconosciuti i seguenti pesi:

a) il peso complessivo dei Direttori di Dipartimento, in seno alla Scuola, equivale al 50% del totale dei punti (50 punti su 100). Il peso di ciascun Direttore è pari a 1.

b) il peso complessivo attribuito ai Presidenti dei Corsi di studio, al Rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, al Rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato nonché dal Rappresentante dei responsabili di strutture con attività assistenziali, ove presenti, è pari al 31% del totale dei punti (31 su 100). All'interno di questa componente, il peso di ciascun Presidente dei Corsi di studio è pari a 1 se si tratta di Corsi di studio triennali o magistrali ed è pari a 2 se si tratta di Corsi di studio a ciclo unico. Il peso del Rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, così come quello del Rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato e del Rappresentante dei responsabili di strutture con attività assistenziale (ove presenti), è pari a 1.

c) il peso complessivo attribuito al Presidente della Scuola è pari all'4% del totale dei punti (4 su 100);

d) il peso complessivo della rappresentanza degli studenti è pari al 15% (15 su 100)

3. Il Consiglio della Scuola non può essere delegato a svolgere altre competenze o ad esercitare funzioni diverse rispetto a quelle indicate nella presente sezione.

Art.53 - Presidente della Scuola di Ateneo

1. Il Presidente della Scuola è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti del Consiglio della Scuola.

2. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che prestano attività didattica nei Corsi di studio coordinati presso la Scuola, con l'esclusione dei componenti del Consiglio della Scuola.

3. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.



Art.54 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascuna Scuola di Ateneo è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione paritetica, in accordo con il Nucleo di Valutazione, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. La Commissione può inoltre individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al periodo precedente; tali indicatori devono essere sottoposti al parere del Senato accademico e al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza, e successivamente approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione paritetica, inoltre, formula, anche di propria iniziativa, pareri sull'istituzione, attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I pareri richiesti dagli organi titolari di competenza propositiva sono espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e, in difetto, si intende che la commissione abbia fornito parere favorevole.

4. La Commissione paritetica è composta da non meno di 8 commissari, tra cui:

- a) un minimo di tre docenti, almeno uno per ogni Dipartimento raggruppato, scelti tra i docenti afferenti ai Dipartimenti dal consiglio della Scuola di Ateneo,
- b) il Presidente del Consiglio della Scuola di Ateneo,
- c) uno studente per ogni commissario docente.

5. La Commissione elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, il Presidente.

CAPO IV - Centri di ricerca e strutture di servizio

Art.55 - Centri

1. Nell'Ateneo possono essere istituiti Centri delle seguenti tipologie:

Centri interdipartimentali

Centri di Ateneo

Centri interateneo

2. L'Ateneo, su proposta di almeno due Dipartimenti, può istituire Centri interdipartimentali di ricerca per esigenze di svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che interessano i Dipartimenti proponenti oppure per Centri interdipartimentali di servizi per esigenze di gestione di attività strumentali a favore di terzi di particolare complessità sviluppate in collaborazione da due o più Dipartimenti, o per l'esigenza di fornire particolare supporto ad attività istituzionali di due o più Dipartimenti.

3. L'Ateneo può inoltre istituire, su proposta del Rettore, Centri di Ateneo per lo svolgimento di particolari attività di ricerca interdisciplinari, oppure per lo svolgimento di altre attività istituzionali considerate di rilevanza strategica per l'Ateneo, oppure per la fornitura di servizi funzionali alle attività istituzio-



nali stesse, anche con l'obiettivo dell'ottimizzazione dell'erogazione di tali servizi ai Dipartimenti dell'Ateneo.

4. L'Ateneo, su proposta del Rettore o di più Dipartimenti, può deliberare la costituzione di Centri interateneo per lo svolgimento di attività di ricerca di durata pluriennale in collaborazione con altri Atenei nonché per l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali degli Atenei coinvolti.

5. La costituzione di Centri interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, previo accertamento della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) la proposta, che deve comprendere una bozza di statuto e di bilancio previsionale pluriennale di esercizio, deve descrivere analiticamente gli scopi istituzionali e le attività dell'istituendo Centro;

b) gli scopi istituzionali e le attività dell'istituendo Centro non devono coincidere né sovrapporsi a quelli dei Dipartimenti proponenti e devono essere compatibili con gli scopi istituzionali di questi e dell'Ateneo;

c) i Dipartimenti proponenti devono assumere gli oneri economici e finanziari correlati all'istituzione e al funzionamento dell'istituendo Centro e impegnarsi perciò a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane e finanziarie necessarie, senza maggiori oneri per l'Ateneo.

6. La costituzione di Centri di Ateneo e interateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

7. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Centri interdipartimentali sono approvati, ai sensi dell'art. 9, comma 7 dello Statuto, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento. Tali regolamenti devono determinare le modalità di partecipazione ai costi generali dei Dipartimenti da parte dei Centri interdipartimentali istituiti, fermo restando che la gestione amministrativa dei Centri interdipartimentali è affidata ad uno dei Dipartimenti proponenti

Art.56 - Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica e dei servizi, ivi compresi quelli della biblioteca digitale, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegati in sistema tramite un organismo centrale di coordinamento. Il sistema bibliotecario è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il sistema bibliotecario garantisce a tutti i componenti della comunità accademica l'accesso ai servizi bibliotecari, ivi compresi quelli della biblioteca digitale.



3. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

4. L'Università pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art.57 - Archivi e Sistema museale di Ateneo

1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia la vita scientifica e culturale di Scuole, Dipartimenti e Centri sia l'Amministrazione centrale.

2. L'Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente, nella disponibilità dell'Ateneo, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione da parte della città e del territorio; a tale fine i Musei sono collegati tra di loro all'interno del Sistema museale di Ateneo, articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo nel rispetto dell'autonomia delle strutture dipartimentali.

TITOLO IV - NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITÀ STUDENTESCHE

Art.58 - Ammissione ai Corsi e attività didattiche

1. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di studio e ne determina le modalità di verifica.

2. Il Senato accademico, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, delibera annualmente, sulla base della normativa vigente, la programmazione degli accessi proposta dai consigli delle strutture competenti, sentiti i Dipartimenti interessati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a) e su iniziativa dei singoli consigli dei Corsi di studio; in tal caso la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi titolo e ha validità annuale.

3. Negli altri casi l'Università può imporre lo svolgimento di prove di accesso, il cui esito non è comunque vincolante per l'iscrizione.

4. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento delle attività didattiche e le relative modalità di verifica di profitto.

Art.59 - Assemblee e rappresentanze studentesche

1. È riconosciuto il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea nei locali dell'Università, anche con sospensione delle lezioni, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo.



2. Le assemblee sono di Corso di studio, di Scuola e di Ateneo. Le convocazioni delle assemblee di Corso di studio e di Scuola di Ateneo sono approvate dal Presidente della Scuola di Ateneo, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono approvate dal Rettore.

3. L'Ateneo tutela la rappresentanza studentesca, anche mediante la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

Art.60 - Strumenti per lo studio

1. L'Università favorisce l'approfondimento degli studi, garantendo la massima accessibilità possibile ai servizi scientifici e didattici di Ateneo nonché predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo.

2. L'Università promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e privati nonché l'effettuazione di esperienze formative, stage e tirocini, presso tali enti.

Art.61 - Contribuzioni da parte degli studenti. Sovvenzioni agli studenti

1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati.

2. L'Università può erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l'assegnazione di tali benefici l'Università predispone apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente.

3. L'onere finanziario a carico degli studenti – quale somma di tasse, contributi, esoneri, borse di studio e sussidi – va differenziato secondo le condizioni economiche e il merito degli stessi; norme particolari possono riguardare gli studenti a tempo parziale.

4. L'ammontare delle tasse e dei contributi può essere differenziato per singoli Corsi di studio.

TITOLO V – GESTIONE

Art.62 - Capacità di diritto pubblico e privato

1. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale.

Art.63 - Criteri generali di organizzazione

1. L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilità individuali nella decisione e nell'esecuzione. Essa procede a valutare siste-



maticamente la regolarità degli atti nonché i costi e i risultati dell'attività, dotandosi allo scopo di adeguati strumenti gestionali, eventualmente anche con l'apporto di collaborazioni esterne. Nell'attività amministrativa e gestionale l'Università si avvale di tecniche di gestione che consentano di raggiungere più elevati livelli di efficacia e di efficienza.

2. L'Università applica il criterio del decentramento e favorisce quindi l'autonomia delle strutture nella pianificazione e gestione delle attività ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento amministrativo di Ateneo.

Art.64 - Esercizio dell'autonomia funzionale

1. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio. Tra tali atti sono ricompresi gli atti di costituzione o di adesione a organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

2. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. Nell'esercizio della propria capacità e con le modalità previste dal Regolamento amministrativo, l'Università può, in particolare:

- a) ricorrere al patrocinio di avvocati interni ed esterni all'Ateneo, previo motivato provvedimento del Direttore generale nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ovvero a quello dell'Avvocatura dello Stato;
- b) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore;
- c) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
- d) stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento amministrativo;
- e) utilizzare i propri marchi e segni distintivi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.

Art.65 - Partecipazione a enti

1. La partecipazione di cui al comma 1 dell'articolo precedente è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

- a) conformità dell'attività svolta ai fini istituzionali;



- b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;
- c) destinazione a finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo;
- d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- e) espressa limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.

5. Degli enti pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo e aggiornato elenco a cura del competente servizio di Ateneo, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

6. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere attribuita a docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno.

Art.66 - Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo, nonché alla promozione e al sostegno dell'attività scientifica e didattica delle strutture di cui all'art. 43 del presente Statuto. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale.

2. I dirigenti esercitano le funzioni che a essi sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Il Direttore generale, i dirigenti nonché il personale con funzioni direttive hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa.

4. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore, se non per particolari motivi di necessità e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione.



5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, sono disciplinate le modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nel rispetto della normativa vigente.

6. Ai dirigenti è attribuita una indennità correlata alle funzioni assegnate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art.67 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono in applicazione delle procedure previste dalla legge.

3. Per la realizzazione di specifici progetti l'Università, con modalità definite nel Regolamento amministrativo di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro a tempo determinato e stipulare contratti di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Università promuove e riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento e iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale e culturale del personale, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Art.68 - Attività culturali, sportive, ricreative e sociali

1. L'Università favorisce e promuove le attività culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario e degli studenti, nonché le corrispondenti forme associative.

Art.69 – Comitato Unico di Garanzia

1. L'Ateneo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 183/2010, costituisce il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", nelle forme e con le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art.70 - Tutela della proprietà intellettuale nell'ambito dell'Università

1. L'Università riconosce e tutela la proprietà intellettuale generata a seguito di attività istituzionali svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo.

2. Appositi regolamenti disciplinano le procedure di tutela della proprietà intellettuale, i diritti e i doveri degli inventori e degli autori, i rapporti con i terzi finanziatori dell'attività di ricerca, la ripartizione degli utili

3. E' fatto obbligo a professori e ricercatori dell'Ateneo che in tutti i prodotti della ricerca da essi svolta sia indicata innanzitutto l'affiliazione di ciascuno di essi all'Università, al Dipartimento di afferenza ed eventualmente al Centro ove sia stata svolta la ricerca.



Art.71 - Spin off universitari

1. L'Università favorisce la costituzione di società di capitali, dette spin off universitari, promosse dal proprio personale e dalle altre componenti previste nell'apposito regolamento, approvate dai Dipartimenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione. Gli spin-off universitari hanno come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali, in conformità alla normativa vigente.

2. La costituzione di uno spin off deve essere comunque finalizzata anche allo sviluppo dell'Università e delle sue strutture e non deve creare conflitti di interesse con le stesse.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di costituzione degli spin off, le attività dei proponenti a favore degli spin off, i rapporti tra spin off e Università e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse.

4. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, per le proprie competenze, vigilano sull'applicazione dei principi di cui al presente articolo.

Art.72 - Rapporti tra Università e Servizio sanitario

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza del personale universitario con funzioni assistenziali e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo, ferme restando le disposizioni statutarie di cui all'articolo 51 e in particolare al comma 3, predispone specifici strumenti convenzionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, che disciplinano i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali. Convenzioni per gli stessi fini possono essere predisposte dall'Ateneo per altre Scuole che presentano analoghe esigenze. Tali convenzioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

2. L'Ateneo contribuisce, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle Scuole di cui al comma 1, e in particolare di quella che raggruppa i dipartimenti coinvolti nelle funzioni assistenziali, risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge e dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51 e in particolare al comma 3, il Regolamento amministrativo di Ateneo può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE



Art.73 - Variazioni allo Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della modifica dello Statuto, con richiesta motivata e specifica indicazione delle norme statutarie da sottoporre a revisione:

- a) il Rettore;
- b) il Senato accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
- c) il Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
- d) almeno il 20% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo:
 - docenti;
 - personale tecnico amministrativo;
- e) almeno il 10% degli studenti.

2. Dell'avvio della procedura di revisione dello Statuto il Rettore dà comunicazione ufficiale agli organi statutari almeno 60 giorni prima della seduta dell'Assemblea costituente, costituita dall'insieme dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

3. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore è tenuto a convocare l'Assemblea costituente di Ateneo. In tale contesto, modifiche di Statuto sulle norme già oggetto di richiesta di revisione, o su altri articoli ad esse strettamente correlati, possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea, da qualunque organo statutario, nonché da almeno il 5% degli appartenenti a una delle seguenti componenti dell'Ateneo:

- a) docenti;
- b) personale tecnico amministrativo
- c) studenti.

4. Le revisioni dello Statuto sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Costituente di Ateneo.

5. Le variazioni allo Statuto approvate ai sensi dei precedenti commi vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Le modifiche dello Statuto riguardanti il recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico.

Art.74 - Successione di norme

1. L'adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro 1 anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, deliberano le norme transitorie che si rendono necessarie nel caso in cui una norma dei regolamenti di Ateneo attualmente vigenti sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso.



Art.75 - Interpretazioni

1. Ai fini del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo emanati dopo la sua entrata in vigore, quando non diversamente specificato, si intende per:

- a) «docente», ogni dipendente dell'Ateneo che abbia la qualifica di professore di ruolo o di ricercatore, secondo la definizione della lettera b);
- b) «ricercatore», il ricercatore di ruolo, l'assistente ordinario e il ricercatore a tempo determinato;
- c) «studente», lo studente regolarmente iscritto ai Corsi di laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico, ovvero alle Scuole di specializzazione, ivi comprese quelle di area sanitaria, o di dottorato;
- d) «Corso di studio», i Corsi di laurea e di laurea magistrale anche a ciclo unico;
- e) «Scuola di Ateneo», la struttura di raccordo in cui sono raggruppati due o più Dipartimenti;
- f) «Regolamento generale», il Regolamento generale di Ateneo;
- g) «Regolamento amministrativo», il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

2. Ai fini della designazione e delle votazioni negli organi collegiali, gli arrotondamenti vengono effettuati all'intero più vicino e all'intero superiore nel caso di frazione esattamente pari alla metà, fatta salva la misura percentuale minima per la rappresentanza studentesca imposta dalla legge.

3. L'anno accademico inizia il primo ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo, a meno che non sia diversamente disposto dalla legge o da normative speciali contenute in provvedimenti di natura regolamentare e limitatamente ai casi specificamente disciplinati.

Art.76 - Funzionamento degli organi

1. La mancata designazione di una o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purché sia raggiunto il quorum strutturale pari alla alla maggioranza dei componenti previsti assegnati al Collegio.

2. Ai fini della validità delle riunioni dell'organo incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei componenti dell'organo completo.

3. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal Vicario o, in mancanza, dal Decano. Gli organi collegiali svolgono le proprie funzioni sino al loro rinnovo.

4. Possono essere stabilite indennità di carica e gettoni di presenza per responsabili o componenti di organi di Ateneo nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo criteri fissati nel Regolamento amministrativo.

Art.77 - Durata dei mandati elettivi

1. Gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 1, della Legge n.



240/2010 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 9 della Legge 240/2010, il mandato del Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore della stessa Legge n. 240/2010 è prorogato di due anni.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Ad eccezione dei Direttori di Dipartimento in carica che decadono per effetto del processo di nuova dipartimentazione, per i quali non si computa il mandato in corso ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui al presente comma, questo criterio si applica anche a tutte le altre cariche elettive monocratiche con riferimento alla medesima funzione

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. Chi ha svolto la funzione elettiva per due mandati è rieleggibile solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato, salvo diversa disposizione.

Art.78 - Tabella allegata allo Statuto

1. La tabella allegata al presente Statuto individua le tre macroaree scientifiche dell'Università, ai fini dell'applicazione dello Statuto stesso, ne costituisce parte integrante e può essere modificata secondo le procedure previste dall'articolo 73.

Art.79- Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



TABELLA MACROAREE

Macroarea 1 Matematica, scienze fisiche, dell'informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della Terra

- Area 01 - Scienze Matematiche
- Area 02 - Scienze Fisiche
- Area 03 - Scienze Chimiche
- Area 05 - Scienze della Terra
- Area 09 - Ingegneria Civile e Architettura
- Area 10 - Ingegneria Industriale
- Area 11 - Ingegneria dell'Informazione

Macroarea 2 Scienze della vita

- Area 04 - Scienze del Farmaco
- Area 06 - Scienze Biologiche
- Area 07 - Scienze Mediche
- Area 08 - Scienze Agrarie e Veterinarie
- Area 17 - Scienze Psicologiche

Macroarea 3 Scienze umane e sociali

- Area 12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche
- Area 13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
- Area 14 - Scienze Giuridiche
- Area 15 - Scienze Economiche e Statistiche
- Area 16 - Scienze Politiche e Sociali